



NOTIZIARIO DELL'ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

# APINFORMA

numero 9  
15 maggio 2020

## IN PRIMO PIANO

### NOMINATA LA GIUNTA ESECUTIVA E I VICE-PRESIDENTI

**APINFORMA** - Quindicinale di informazione dell'Associazione Piccole e Medie Industrie

**FISCALE  
TRIBUTARIO  
ECONOMICO**

**LAVORO**

**SICUREZZA  
E AMBIENTE**

**EDILIZIA**

**EXPORT  
MARKETING**

**ORGANIZZAZIONE**



## Sommario

### NEWS SULL'ASSOCIAZIONE

Nominata la Giunta Esecutiva e i Vice-Presidenti **6**

### FISCALE TRIBUTARIO ECONOMICO

Bonus pubblicità a regime **8**

Fringe benefit auto in uso promiscuo **10**

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) **12**

### LAVORO

Sospensione procedure di licenziamento **17**

Orario di lavoro personale viaggiante **18**

### SICUREZZA E AMBIENTE

Registro delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti **20**

### EDILIZIA

SOA: rinnovo attestazione per la Ispef Servizi Ecologici **21**

Categorie scorporabili inferiori a 150.000 € senza SOA **24**



# INIZIA LA BELLA STAGIONE NELLA TUA PISCINA



Da oltre 20 anni **Oceano**  
costruisce piscine in Friuli Venezia Giulia  
e ne garantisce l'assistenza

**Oceano** - concessionario esclusivo per il nord est Italia, Austria e Slovenia - **realizza piscine** con il metodo canadese **Torlan Pool** che **permette di realizzare il vostro sogno in soli 30 giorni**.

Le piscine Oceano si adattano agli spazi di ogni giardino e l'azienda segue direttamente tutte le fasi: **progetto, domande, costruzione e finiture**. Adatte per le famiglie, le piscine

Oceano sono anche una grande opportunità per agriturismi e B&B per aggiungere alle proprie offerte turistiche maggior relax e benessere, rispettando l'ambiente e il territorio. Un'ampia tipologia di modelli sono disponibili dalle dimensioni standard fino alla piscina olimpionica. Ma soprattutto le piscine Oceano si possono realizzare **su misura** e su esigenze particolari.



PISCINE PER OGNI GIARDINO

## OCEANO®

I nostri esperti sono a disposizione per consigli e preventivi gratuiti.



## ORGANIZZAZIONE

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Infotech SRL. Da 25 anni innova l'innovazione                 | 26 |
| Proroga della validità della licenza comunitaria              | 28 |
| Operatività Motorizzazione Civile FVG                         | 30 |
| Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida | 31 |
| R.C.A. introduzione del "contratto base"                      | 35 |
| Autotrasporto c/t. Riduzioni dei pedaggi autostradali 2019    | 36 |

---

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala.

[info@confapifvg.it](mailto:info@confapifvg.it)

---

**Editore Redazione**  
Associazione Piccole e Medie  
Industrie del Friuli Venezia  
Giulia - Confapi FVG  
Viale Ungheria, 28  
33100 Udine  
Tel. 0432 507377  
[www.confapifvg.it](http://www.confapifvg.it)

**Direttore Responsabile**  
Lucia Cristina Piu

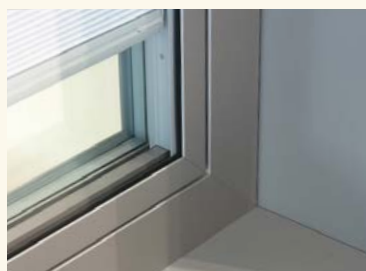
**Registrazione presso  
il Tribunale di Udine**  
n. 404 del 27.08.1977

**Progetto Grafico**  
Clikkal.com  
[www.clikka.com](http://www.clikka.com)

**Concessionaria per la  
pubblicità**  
Scripta Manent srl  
Via Pier Paolo Pasolini, 2/A  
33040 Pradamano (UD)  
Tel. 0432 505900  
[ufficio@scriptamanent.sm](mailto:ufficio@scriptamanent.sm)



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana



Produrre in **Friuli**.  
Si può se ami ciò che fai.



Serramenti dal 1925





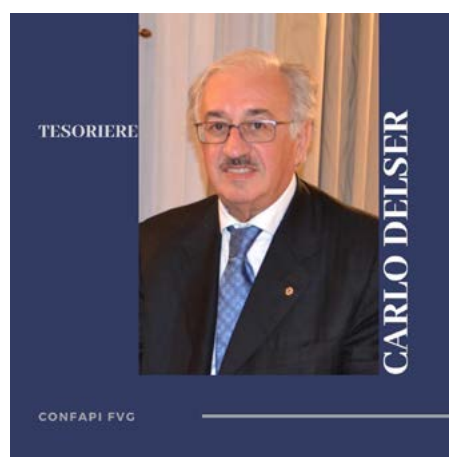
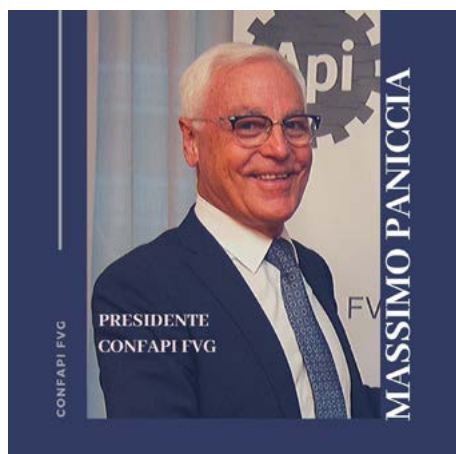
# Nominata la Giunta Esecutiva e i Vice-Presidenti

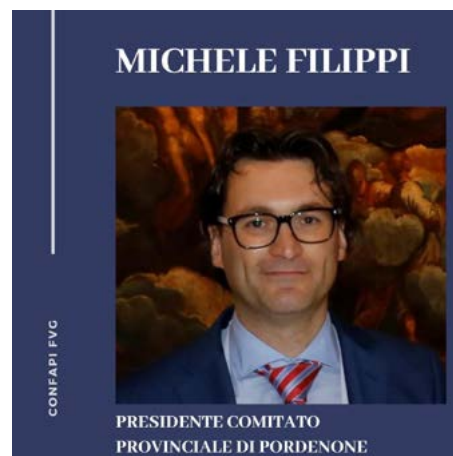
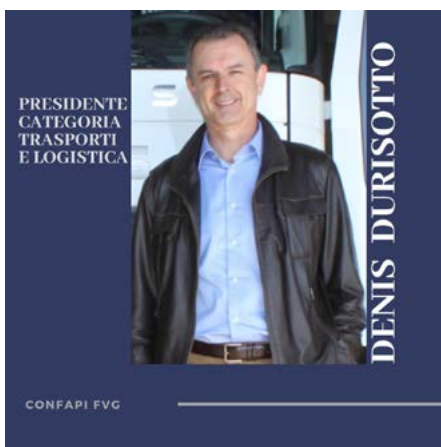
SI È CONCLUSO L'ITER  
PER IL RINNOVO  
DELLE CARICHE ASSOCIATIVE  
PER IL TRIENNIO 2019-2022

Il Presidente di Confapi FVG, Massimo Paniccia, nella seduta di Consiglio Generale del 22 giugno scorso ha provveduto, come da Statuto, alla nomina dei Vice-Presidenti nelle persone di Sandra Cosulich Pesle, Denis Durisotto, Michele Filippi,

Tommaso Passoni, Denis Petrigh e Marco Simeon. E' stata anche nominata la nuova Giunta Esecutiva presieduta dal Presidente Paniccia che è così composta:

- Bernardino Ceccarelli della Ceccarelli Group Srl,
- Sandra Cosulich Pesle della Marlin Srl,
- Carlo Delser della Tecnocom SpA,
- Denis Durisotto della Fau Trasporti Srl,
- Michele Filippi della DForm Srl,
- Tommaso Passoni della Passoni Luigi Sedie Srl,
- Denis Petrigh della B.M. Costruzioni Srl,
- Luca Rossi della Universal & C. Srl
- Marco Simeon della Simeon Srl.





# Bonus pubblicità a regime

## LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE ENTRO SETTEMBRE

### PREMESSA

L'art. 57-bis del decreto legge n. 50/2017 (Manovra Correttiva) ha introdotto uno specifico credito d'imposta per i periodi 2017 e 2018 a favore di imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi che hanno realizzato investimenti di tipo pubblicitario in maniera incrementale rispetto all'anno precedente. Il credito è finalizzato ad agevolare le imprese nell'attività di comunicazione e divulgazione dei propri servizi o prodotti attraverso l'utilizzo dei media.

Di recente l'art. 3-bis del decreto legge n. 59/2019 "Decreto cultura e sport" a reso strutturale il bonus in argomento apportando tuttavia alcune modifiche. Quindi per l'esercizio in corso è possibile richiedere l'agevolazione. I decreti Cura Italia e Rilancio sono ulteriormente intervenuti sul credito rendendolo più interessante.

### SOGGETTI INTERESSATI

Il credito è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla loro forma giuridica.

Interessa quindi le imprese individuali, tutte le società di persone che esercitano attività commerciale e tutte le tipologie di società di capitali. L'agevolazione riguarda anche i liberi professionisti che pubblicizzano la tipologia di attività esercitata, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi richiesti per le diverse tipologie di prestazioni fornite. Si prescinde in questi casi dall'iscrizione o meno ad un albo o collegio professionale. Rientrano nell'agevolazione anche gli enti non commerciali.

Non assume alcuna rilevanza quindi la dimensione aziendale o il regime contabile adottato, rientrando quindi anche i soggetti in semplificata.

### GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Il credito d'imposta è riconosciuto con riferimento agli investimenti effettuati attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, comprese le testate on line.

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate, in ogni caso, della figura del direttore responsabile.

Sono escluse invece le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati a servizi particolari, quali per esempio televendite, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat line con servizi a sovrapprezzo.

Il costo deve essere assunto al netto delle spese accessorie come ad esempio le intermediazioni e ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale.

### IL CALCOLO

Fino allo scorso anno il credito richiedeva un investimento incrementale, ancorché modesto, rispetto a quello effettuato con gli stessi mezzi nel periodo d'imposta precedente. L'art. 98 comma 1 del Decreto Cura Italia ha disposto per il 2020 la concessione del beneficio in esame in misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in luogo del 75% degli investimenti incrementali).

### IL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 186 del decreto Rilancio è ulteriormente intervenuta sull'agevolazione incrementando ulteriormente dal 30% al 50% il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari. Così un'impresa che nel 2020 effettua investimenti in pubblicità per 20.000 euro, potrà beneficiare di un credito d'imposta pari a 10.000 euro ( $20.000 \times 50\% = 10.000$  euro).

### IL TRATTAMENTO CONTABILE

Per quanto riguarda l'individuazione delle spese



agevolabili, il decreto richiama le disposizioni previste dall'art. 109 del TUIR in materia di competenza economica. Con riferimento alle prestazioni di servizi viene previsto che il criterio da seguire per l'imputazione a conto economico del costo è quello dell'ultimazione della prestazione.

L'incentivo deve rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli aiuti "de minimis".

## L'ATTESTAZIONE

L'investimento deve essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. In alternativa l'attestazione può essere rilasciata dal soggetto incaricato della revisione contabile dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile.

## LA DOMANDA

È necessario presentare due richieste in forma telematica su una piattaforma dedicata dell'Agenzia delle entrate, la prima assume le caratteristiche di una prenotazione la seconda di conferma degli investimenti effettuati.

Per gli investimenti effettuati o da effettuare nel 2020 la prima richiesta di prenotazione deve essere trasmessa dall'1/9 al 30/9/2020. La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente, il costo complessivo degli investimenti effettuati o che si intende effettuare nel corso dell'anno e quelli degli analoghi investimenti dell'anno precedente ai fini del calcolo della media. La seconda dichiarazione, quella di conferma degli investimenti effettuati nel 2020, andrà trasmessa dall'1/1 al 31/1/2021. Il modello da utilizzare per entrambe le comunicazioni è sempre lo stesso ma si devono barrare apposite caselle per indicare se si tratta della richiesta a preventivo o a consuntivo.

## RIPARTO DEI FONDI

Entro il 30 aprile di ogni anno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi, con l'importo teoricamente spettante. Successivamente se il totale delle richieste sarà inferiore al budget, ogni beneficiario potrà usufruire dell'intero importo. In caso di incapienza, invece, scatterà un taglio proporzionale, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa. Tutte le richieste presentate nell'arco temporale sopra indicato e in regola con le condizioni richieste, troveranno pertanto accoglienza non operando alcun *click day*.

Il credito d'imposta andrà indicato nel modello della dichiarazione dei redditi riferita all'anno di maturazione dello stesso e in quelli successivi fino al completo utilizzo.

## LA MODALITÀ DI FRUIZIONE

Il bonus sarà fruibile esclusivamente sotto forma di credito d'imposta in compensazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente in via telematica con i servizi dell'Agenzia (Entratel/Fisconline). La compensazione potrà essere effettuata solo dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi e fino ad esaurimento del credito utilizzando il codice tributo "6900".

## CUMULABILITÀ

Il bonus in argomento non è cumulabile per le medesime voci di spesa con altre agevolazioni statali, regionali, europee, a meno che disposizioni successive non ne prevedano espressamente la cumulabilità.

(PZ)

# Fringe benefit auto in uso promiscuo

**DAL 1° LUGLIO  
LA QUANTIFICAZIONE  
È LEGATA ALLE EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>**

I commi 632 e 633 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha rivisto le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti al fine di favorire quelle a basso impatto ambientale. La modifica, operativa da luglio 2020, prevede una differenziazione legata alla quantità di emissione di anidride carbonica dei mezzi, penalizzando quelli maggiormente inquinanti. La modifica inciderà in maniera importante non

solo sul costo del lavoro, ma anche sulle imposte e sui contributi dovuti da dipendenti e collaboratori. La norma citata è intervenuta modificando la lettera a) comma 4 dell'art. 51 del TUIR introducendo una disciplina differenziata in base alla data di stipula dei contratti per la valorizzazione del fringe benefit.

Per i contratti stipulati fino al 30 giugno 2020 si continuerà ad applicare la normativa vigente fino a tale data, che prevede una tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato in base alle tariffe ACI. Al netto dell'eventuale importo trattenuto al dipendente.

Per i contratti stipulati dal 1° luglio 2020 la percentuale applicabile sempre alla percorrenza di 15.000 Km, sarà differenziata in base alla classe di inquinamento del veicolo come di seguito indicato.

| EMISSIONE DI CO <sub>2</sub> DEL VEICOLO | % APPLICABILE         |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Fino a 60 g/Km                           | 25%                   |
| Superiore a 60g/km e fino a 160 g/Km     | 30%                   |
| Superiore a 160g/km e fino a 190 g/Km    | 40% (50% per il 2021) |
| Superiore a 190g/km                      | 50% (60% per il 2021) |

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019 sono stati pubblicati i costi chilometrici dei fringe benefit delle auto aziendali in due liste di valori: quelli validi fino al 30 giugno e quelli in vigore dal 1° luglio (in parte aggiornati il 4 febbraio) che tengono conto del valore imponibile (fiscale e previdenziale) in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Anche se si attendono conferme dall'amministrazione finanziaria, le nuove disposizioni trovano applicazione per i veicoli di nuova immatricolazione e con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Nulla cambia per mezzi e contratti già in essere prima di quest'ultima data.

**(PZ)**



# softsystem

Creatori di soluzioni informatiche

## La tua gestione del magazzino è efficiente?



**Il software gestionale completo  
per il management del magazzino.**

# Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

## CIRCOLARE DELLE ENTRATE CON I CHIARIMENTI PER IL 2019

Con la Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in ordine all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), per il periodo d'imposta 2019.

Nel rimandare gli interessati alla attenta lettura della nota delle Entrate (prelevabile da questo link [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+n.+16E\\_ISA+2020.pdf/33ce7b2b-7bdd-95ee-18ae-c801bf666doa](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2522866/Circolare+n.+16E_ISA+2020.pdf/33ce7b2b-7bdd-95ee-18ae-c801bf666doa)), di seguito riportiamo una sintesi delle novità principali.

### PRINCIPALI NOVITÀ

La Circolare offre, innanzitutto, una panoramica di tutti gli interventi effettuati sugli ISA in applicazione per il p.i. 2019, fornendo specifici approfondimenti sulle questioni che presentano maggiore complessità e sugli ultimi interventi normativi di interesse per contribuenti ai fini dell'applicazione. Rispetto all'ultima annualità, è stata introdotta una modifica alla stima dei Ricavi/Compensi per addetto e del "Valore aggiunto per addetto", che si attiva qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. ricavi/compensi o valore aggiunto dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità, inferiori al relativo valore stimato;
2. coefficiente individuale positivo;
3. riduzione dei ricavi/compensi nell'anno di applicazione rispetto agli anni precedenti, sulla base dei quali è stato calcolato il coefficiente individuale. Con riferimento a tale condizione, i ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nel periodo d'imposta di applicazione, al net-

to degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità, vengono confrontati con il Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti".

La modifica del coefficiente individuale, pertanto, opera in modo da tener conto dell'entità della flessione dei ricavi/compensi dichiarati nell'anno di riferimento, rispetto al passato, e dell'apporto del coefficiente individuale nella stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto; per cui, quanto maggiore è la flessione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione rispetto al passato e quanto maggiore è il contributo del coefficiente individuale nelle stime dei ricavi/compensi e/o del valore aggiunto e, di conseguenza, tanto maggiore sarà la riduzione prodotta dal correttivo nelle stime stesse.

### GLI ULTERIORI DATI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Anche per il p.i. 2019, è previsto che, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del punteggio di affidabilità, vi siano dei dati ulteriori rispetto a quelli inclusi nei modelli ISA2020: si tratta dei dati cosiddetti "precalcolati" resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, anche se le informazioni sono state ridotte, rispetto alla precedente annualità, nell'ottica di rendere l'adempimento quanto più possibile agile.

Come ha specificato l'Agenzia delle Entrate, le informazioni ridotte sono quelle che non hanno presentato, per il primo anno di applicazione, criticità di funzionamento ma, tenuto conto della loro complessità, si è ritenuto preferibile, in un'ottica di sempre maggiore attenzione alla semplificazione degli adempimenti, eliminarle per il secondo anno. Di conseguenza, a fronte dell'eliminazione delle variabili precalcolate, non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati, di seguito riportati:

- "Corrispondenza della condizione di «pensionato» con il modello CU";
- "Corrispondenza della condizione di «lavoratore dipendente» con il modello CU";



- “Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU”;
- “Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU”;
- “Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati”;
- “Corrispondenza del numero di CU ordinarie inviate con i dati in Anagrafe Tributaria”;
- “Reddito negativo per più di un triennio”;
- “Corrispondenza dei compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con il modello CU”.

In fase di applicazione, il contribuente può modificare:

- i valori delle variabili fornite dall'Agenzia delle entrate, solo se valorizzate;
- la variabile relativa all'Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, anche se non valorizzata.

Tuttavia, viene ricordato che, i dati di seguito riportati, anche se valorizzati, non possono essere modificati:

- coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi;
- coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto;
- valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti;
- numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti;
- variabili di regressione espresse come media dei sette periodi d'imposta precedenti.

## I BENEFICI PREMIALI

L'Agenzia delle Entrate si sofferma anche sui benefici premiali, evidenziando come il sistema degli ISA prevede, quale elemento portante, l'attribuzione di rilevanti premialità ai contribuenti che, anche a seguito dell'indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità, presentano un punteggio ISA adeguato.

Al fine di individuare e premiare situazioni di affidabilità costanti nel tempo - in piena sintonia con le logiche che ispirano il meccanismo di funzionamento degli ISA, costruiti anche per tener conto della “storia fiscale” del contribuente - l'Agenzia precisa che è stato predisposto un meccanismo che consente di accedere ai benefici, sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazio-

ne sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente (nel caso di specie i periodi di imposta 2018 e 2019).

Si ricorda che i benefici previsti sono:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive. L'accesso è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8 ottenuto per il p.i. 2019 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
- b) Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Anche in tal caso, l'accesso è condizionato all'attribuzione di un punteggio ISA almeno pari a 8 ottenuto per il p.i. 2019 ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
- c) Esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio, ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2019 e a quello precedente, pari o superiore a 9.
- d) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
- e) Anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. Il beneficio si applica ai contribuenti che, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, posseggono un livello di affidabilità almeno pari a 8. La contrazione dei termini per l'attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
- f) Esclusione della determinazione sintetica del



reddito complessivo, a condizione che non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Il beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, ovvero, alternativamente, di un punteggio almeno pari a 9 ottenuto come media tra il punteggio ISA relativo al p.i. 2019 e a quello precedente.

## **LE NOVITÀ IN MATERIA DI ISA INTRODOTTE DAL "DECRETO RILANCIO"**

La Circolare offre alcuni primi chiarimenti in merito alle nuove disposizioni attinenti agli ISA, contenute nell'art. 148 del "Decreto Rilancio".

Con tale intervento normativo, viene ricordato, è stata introdotta una disciplina eccezionale, limitata ai soli periodi d'imposta 2020 e 2021, finalizzata a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Inoltre, con riferimento ai periodi d'imposta 2018 e 2020, vengono individuate particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull'esito della applicazione degli ISA, prevedendo che tali attività siano effettuate:

- limitatamente al periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
- limitatamente al periodo 2020, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, tali modalità specifiche sono dettate, rispettivamente, dalle difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e dagli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria.

In relazione al 2018, quindi, poiché tale periodo d'imposta ha rappresentato il primo anno di applicazione degli ISA nei confronti della totalità dei contribuenti, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dovranno tener conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli ISA, sia per il periodo d'imposta 2018 che del successivo periodo d'imposta 2019.

Pertanto, qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il p.i. 2018, gli uffici dovranno valutare la posizione del contribuente

tenendo conto anche del punteggio di affidabilità ottenuto per il periodo d'imposta 2019; se anche per quest'ultima annualità il contribuente avrà ottenuto un basso punteggio di affidabilità, allora occorrerà valutare, con attenzione, la posizione dello stesso ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta 2020, invece, secondo l'Agenzia, appare evidente l'intento del legislatore di non voler basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente, relativo esclusivamente ad un'annualità in cui l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 comporterà ricadute economiche sulle imprese e sui lavoratori autonomi.

Il citato articolo 148, come detto sopra, affronta in maniera diretta anche il tema della sostenibilità dei risultati dell'applicazione degli stessi ISA nei periodi d'imposta in cui si mostreranno in maniera significativa gli effetti economici sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

L'ambito temporale dell'intervento normativo si riferisce ai periodi di imposta 2020 e 2021 poiché, ai fini della corretta applicazione degli ISA, occorre valutate gli effetti che il fenomeno ha certamente causato nel tessuto economico italiano.

Le azioni previste possono essere così sintetizzate:

- effettuare analisi finalizzate a prevedere ulteriori ipotesi di cause di esclusione dell'applicabilità degli ISA oltre a quelle già previste "a regime";
- definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- individuare tutti i possibili ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale dei contribuenti cui gli ISA si applicano.

Tale attività prevede, come è connaturato nel processo di elaborazione ed aggiornamento degli ISA, un ruolo attivo delle Organizzazioni di categoria e degli Ordini professionali presenti nella Commissione degli esperti, chiamati a fornire il proprio contributo.

L'Agenzia mette in evidenza come il Decreto Rilancio, spostando al 30 aprile dell'anno successi-



# È IL MOMENTO DI COSTRUIRE UN NUOVO FUTURO DI SUCCESSO



*“Le grandi innovazioni avvengono nel momento in cui la gente non ha paura di fare qualcosa di diverso dal solito”.  
(Georg Cantor)*

Vuoi far parte anche tu delle oltre 70 aziende del Friuli Venezia Giulia che nell'ultimo biennio hanno ricevuto un contributo per realizzare il proprio progetto di innovazione?

SKAN è insieme a te per cogliere tutte le opportunità con una strategia personalizzata.

- ✓ **IL GRADO DI INNOVAZIONE**  
Valutazione del grado di innovatività della tua idea
- ✓ **IL BUDGET NECESSARIO**  
Formulazione del budget per l'attività di innovazione
- ✓ **I PARTNER IDEALI**  
Ricerca dei partner con cui collaborare per realizzare il tuo progetto
- ✓ **IL GIUSTO TEAM**  
Coordinamento del lavoro del team aziendale

**SKAN S.r.l. Unipersonale**

Piazza Libertà 12/1 33017 Tarcento (UD) ITALIA

Tel. +39 0432 792976 | [www.skan.it](http://www.skan.it) | [info@skan.it](mailto:info@skan.it)

Facebook: [skanprogettipositivi](https://www.facebook.com/skanprogettipositivi) | LinkedIn: [skan-progetti-positivi](https://www.linkedin.com/company/skan-progetti-positivi)

vo a quello di applicazione, il termine per le integrazioni degli indici, con effetti significativi sulle diverse tempistiche dell'intero processo di elaborazione ed aggiornamento degli ISA, abbia voluto riconoscere ancora più tempo per svolgere tutte le analisi e le elaborazioni necessarie a tenere in adeguata considerazione gli effetti economici prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## **RISPOSTE A QUESITI**

Con la Circolare in esame, infine, l'Agenzia delle

Entrate offre una nuova ricognizione e raccolta sistematica delle risposte forniti agli ulteriori quesiti formulati in materia di ISA.

I chiarimenti riguardano, nello specifico, gli effetti dell'applicazione degli ISA in particolari situazioni di non normale svolgimento dell'attività, la corretta compilazione dei modelli ISA 2020, i termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA e il regime premiale ISA.

**(C)**

# Sospensione procedure di licenziamento

## CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

L'INL, con nota del 24 giugno 2020, fornisce chiarimenti in merito all'esatta individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 (sul blocco dei licenziamenti fino al 17 agosto 2020), con specifico riferimento alle ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Il legislatore ha inteso conferire alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono

ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. n. 604/1966, tra le quali rientra anche la sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Tale ultima ipotesi, infatti, impone al datore di lavoro di valutare il possibile ricollocamento del lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche tramite un adeguamento dell'organizzazione aziendale; ciò rende la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, visto che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere da una verifica dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

(C)

# Orario di lavoro personale viaggiante

## VIOLAZIONE DELLE NORME SUI RIPOSI INTERMEDI. CHIARIMENTI DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

In risposta a un quesito posto dalla Direzione provinciale del lavoro di Bergamo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 260 del 18 giugno 2020 ha fornito chiarimenti sul calcolo della sanzione prevista dall'art. 9, co. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 (recante il recepimento della direttiva comunitaria n. 2002/15 sull'orario di lavoro del personale che effettua operazioni mobili di autotrasporto), in ordine alla violazione dell'art. 5 sui riposi intermedi nel settore dell'autotrasporto. Preliminarmente si rammenta che ai commi 1 e 2 il citato art. 5 recita quanto segue:

*“1. Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06 [disciplina sui tempi di guida, di pausa e di riposo, n.d.r.] ovvero, in difetto, dall'accordo AETR [Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, n.d.r.], le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare*

*in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.”*

*“2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.”* Tutto ciò premesso, il quesito della Direzione provinciale di Bergamo mirava a chiarire se, a fronte di una violazione relativa alla descritta disposizione, la sanzione prevista nei confronti dell'impresa dall'art. 9 co. 2 del d.lgs. 234/2007, dovesse o meno moltiplicarsi per ciascun lavoratore coinvolto nell'infrazione.

L'INL ha accolto la tesi dell'ufficio di Bergamo, negando che l'importo della sanzione vada moltiplicato per il numero dei lavoratori coinvolti. A questa conclusione l'INL è giunto dopo una lettura dei commi 1 e 4 dell'art. 9, in cui, a differenza del co. 2, si fa espresso riferimento nella commisurazione della sanzione (da un minimo di 103 a un massimo di 300 euro) al numero di soggetti interessati dalla violazione, senza, dunque, procedere alla moltiplicazione per ciascun lavoratore coinvolto. Copia della nota in oggetto può essere richiesta all'ufficio trasporti dell'Associazione unitamente ad altre informazioni.

(AdT)





*Per rendere  
piacevole la tua  
pausa caffè*

## Macchine da caffè in comodato gratuito

Caffè in cialde, capsule e grani, the, infusi delle migliori marche e...tanto altro!

### Cervignano del Friuli (Ud)

Via Mazzini, 1/1  
tel. 0431 371198

### Palmanova (Ud)

Piazza Grande, 22  
tel. 0432 935091

### Udine (Ud)

Via Vittorio Veneto, 32  
tel. 0432 287102

### Gorizia (Go)

Corso Verdi, 37/39  
tel. 0481 534009

### Monfalcone (Go)

Via Duca D'Aosta, 70  
tel. 0481 45412

### Grado (Go)

V.le Europa Unità, 25  
tel. 0431 876285

### Distribuzione Automatica:

LA ROCCA SNC di A. G. & C.  
Via Fratelli cervi, 1 - Terzo d'Aquileia (Ud)

### Ufficio e Magazzino:

Via dell'Artigiano, 6 - Terzo d'Aquileia (Ud)  
0431 373535 - larocca9llo@gmail.com

Alcune nostre referenze



Seguici su   [www.cialde-nordest.it](http://www.cialde-nordest.it)

# Registro delle autorizzazioni per il recupero dei rifiuti

AVRÀ ACCESSO ANCHE L'ISPRA  
AI FINI DEI CONTROLLI  
A CAMPIONE

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno scorso il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 21 aprile 2020 "Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero".

Il decreto stabilisce che il Registro in questione ("REcer"), istituito dall'articolo 184-ter comma 3-septies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., utilizzerà un'apposita sezione della piattaforma telematica già istituita dal Ministero dell'Ambiente per il monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti (Monitor Piani), allo scopo di evitare duplicazio-

ni degli strumenti di comunicazione tra autorità competenti e Ministero.

Le autorità competenti inseriranno i dati all'interno del REcer, organizzato nelle seguenti sezioni:

1. Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006)
2. Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell'articolo 184-ter "Cessazione della qualifica di rifiuto").

Ai dati del REcer avrà accesso anche l'ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) ai fini dei *controlli a campione* sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.

Per l'effettiva operatività del REcer il Ministero informa che sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell'Ambiente.

(CS)



# SOA: rinnovo attestazione per la Ispef Servizi Ecologici

**IL PERSONALE TECNICO DELLA SOCIETÀ È ABILITATO A LAVORARE IN QUOTA, IN SPAZI CONFINATI O A RISCHIO INQUINAMENTO, E AD OPERARE SULL'AMIANTO**

Rinnovo dell'attestazione SOA per la ISPEF SERVIZI ECOLOGICI srl azienda specializzata nel settore della raccolta, trasporto, intermediazione di rifiuti solidi, speciali e pericolosi, e nella gestione di bonifiche ambientali.

L'ISPEF ha sede a Azzano Decimo (PN) in via Peperate 25/B è rappresentata dal sig. Luigi Dean, la rinnovato l'attestazione per la categoria OG12 per 516.000 euro pari alla II classifica. L'Azienda nasce nel 1987 come ditta individuale operante nel settore dello spurgo e trasporto liquami, con la trasformazione in s.r.l., nel 2002 avvia con successo la diversificazione affiancando alle attività iniziali quelle di raccolta, trasporto, intermediazione di rifiuti solidi, speciali e/o pericolosi e servizi integrati, successivamente, anche dalla gestione di bonifiche ambientali, dai servizi di pronto intervento, alla gestione integrata di rifiuti per aziende private.

La Società opera sull'intero territorio delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna e ha costruito negli anni una solida base di accessi a impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti gestiti in tutto il nord e centro Italia.

Oggi l'ISPEF dispone di un parco automezzi suddiviso tra macchine da spurgo con volumetrie tra i 4 e i 25 metri cubi di carico utile, dotate di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei servizi richiesti; mezzi per il trasporto di liquidi con portata utile fino a 30 metri cubi, a tre scomparti; cisterne speciali scarrabili, sia per stoccaggi temporanei che per l'esecuzione di attività in autonomia energetica; mezzi trasporto cassoni scarrabili dotati rimorchi e di gru; mezzi a supporto delle varie esigenze con pedane mobili e gru.

La quasi totalità dei mezzi e attrezzature dispone dell'abilitazione al trasporto in ADR.

Il personale tecnico della Società è formato e abilitato a lavorare in quota, in spazi confinati o a rischio inquinamento, ad operare su amianto e ad eseguire campionamenti. Questo permette alla Ispef Servizi Ecologici una forte flessibilità e dinamicità nella risoluzione di situazioni di emergenza o programmate garantendo l'intervento nell'intera filiera del rifiuto.

La Società ha acquisito notevole esperienza nella gestione dei RAEE, nella gestione di emergenze a seguito di eventi dolosi, sgomberi e pulizie pre/post insediamento oltre alla gestione dell'intero ciclo di rifiuti ospedalieri speciali e pericolosi.

Nella gestione operativa dei propri mezzi ed attrezzature la Società si avvale di uno specifico programma che integrato ad un sistema di controllo satellitare garantisce massima ottimizzazione e velocità di intervento di ogni mezzo e operatore.

In questo ultimo periodo ha esteso la propria attività anche nella video ispezione e nel noleggio di bagni chimici.

L'ISPEF è anche in possesso di certificazione di qualità ISO 9001/2015, certificazione ambientale ISO 14001/2015 e certificazione sulla sicurezza BS OHSAS 18001/2007.

Con l'acquisizione della qualifica SOA OG12 II classifica l'ISPEF srl intende consolidare ed espandere la pluriennale esperienza nelle attività di bonifica di serbatoi, di aree inquinate e del pronto intervento ambientale mettendola a disposizione dei propri Clienti con l'obiettivo di ottimizzare tempi i tempi di intervento, dei rapporti con le Autorità e, conseguentemente, riducendone i costi.

Potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.200 euro opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale rientranti nella categoria OG12.

Questa categoria riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o

dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza. Ricordiamo che l'attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d'aggiudicazione dei lavori d'importo superiore ai 150.000 euro.

Al fine d'assistere gli imprenditori, l'Associazione ha predisposto un servizio d'informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

# 25 anni di esperienza nella SICUREZZA delle MACCHINE e degli IMPIANTI INDUSTRIALI



Grazie ai suoi 25 anni di esperienza nel campo della progettazione di macchine e impianti industriali OREB Sistemi Industriali è in grado di offrire ai propri clienti non solo consulenza ma anche **soluzioni complete** chiavi in mano per la **messa in sicurezza** di **macchinari singoli** o **linee di produzione**. Il tutto nel rispetto delle norme più rigorose.

Interventi forniti completi delle **certificazioni obbligatorie** e realizzati nell'ottica di **migliorare gestione** ed **efficienza nella produzione**.

OREB Sistemi Industriali opera in tutti i settori, dalla meccanica pesante all'automazione leggera.



CE



# Categorie scorporabili inferiori a 150.000 € senza SOA

ANCHE SE L'IMPORTO  
COMPLESSIVO DELL'APPALTO  
È SUPERIORE

Con delibera n. 463 del 27 maggio 2020 l'ANAC, a seguito di istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da un Comune, ha deliberato sul caso di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro.

Il Comune domanda all'Autorità un parere concernente la possibilità di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria per le categorie scorporabili facendo applicazione dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, senza necessità della qualificazione di attestazione SOA.

Considerato che la richiesta di parere è stata presentata in quanto, in sede di esame della documentazione amministrativa, la commissione di gara ha accertato l'assenza di qualificazione per categorie scorporabili di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 con riferimento a due concorrenti la gara per la Categoria OS3.

La lettera di invito indicava gli interventi in affidamento suddivisi nelle seguenti lavorazioni e categorie:

*Categoria prevalente:*

- OG1 II°: € 454.501,22 pari al 54,94%

*Categorie scorporabili e subappaltabili:*

- Infissi OS6 – I°: € 134.570,51 pari al 16,26%
- Categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria
- Componenti strutturali in acciaio: OS18A – I°: € 146.987,76 pari al 17,77% - SIOS
- Impianti elettrici, telefonici: OS30 – I°: € 91.244,39 pari al 11,03% - SIOS.

Sempre la lettera di invito precisava che «Le categorie SIOS anche se pari o inferiori a € 150.000, comprese in appalti superiori a € 150.000, possono essere eseguite solo se in possesso di adeguata attestazione SOA. Quindi vi è obbligo di adeguata qualificazione o RTI con mandante qualificato,

con possibilità di subappalto max 30%. La Categoria OS6 può essere subappaltata al 100%, coprendo l'importo con la prevalente.

La commissione di gara ha accertato, su dieci concorrenti partecipanti alla gara, l'assenza di qualificazione per le categorie scorporabili con riferimento a due concorrenti: la prima impresa per la categoria OS18A e la seconda per la Categoria OS30; le suddette imprese hanno dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010, in luogo dell'attestazione di qualificazione SOA per le corrispondenti categorie SIOS scorporabili.

La commissione di gara ha sospeso la seduta, ritenendo necessario acquisire un parere da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'ammissione o esclusione delle concorrenti, tenuto conto dei pareri espressi dall'Autorità stessa, con particolare riferimento al parere n. 200 del 05.12.2012, alla delibera n. 898 del 06.09.2017 e alla delibera n. 753 del 05.09.2018, e tenuto conto delle linee guida n. 4 aggiornate a luglio 2019, con particolare riferimento al punto 6.2 secondo capoverso, dove l'Autorità ha considerato che «I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento». Gli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, dispongono che, fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del d.P.R. n. 207/2010.

L'art. 84, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'art. 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC». L'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 secondo cui «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore

re a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare.

L'art. 92, comma 7, d.P.R. n. 207/2010 secondo cui «Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90».

Sulla questione l'Autorità si è pronunciata in diverse occasioni esprimendo l'orientamento secondo cui, per poter affermare l'obbligatorietà dell'attestazione di qualificazione e ritenere legittimi eventuali provvedimenti di esclusione, occorre avere riguardo all'importo dei lavori, nel senso che solo se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore a 150.000 euro l'attestazione in capo all'esecutore è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria; se l'importo dei lavori è inferiore a 150.000 euro, l'esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e ciò con riferimento alle singole lavorazioni anche se la *lex specialis* di gara richiede il possesso di attestazione SOA, poiché l'obbligo di presentare la SOA deve intendersi sussistente in quanto non sia applicabile l'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 (Delibera n. 753 del 05 settembre 2018; Delibera n. 898 del 6 settembre 2017; Delibera n. 682 del 28 giugno 2017). L'orientamento dell'Autorità è condiviso in giurisprudenza; al riguardo si richiama la sentenza del TAR Lombardia, sez. I, Brescia, 17.09.2018, n. 859 che, nel chiarire che «la soglia di € 150.000 è riferita alle singole categorie scorporabili, e non all'intero valore dell'appalto (in questo senso sembra chiaro l'art. 12 comma 2-b del DL 47/2014)», ha considerato che «Al di sotto della soglia di € 150.000 è prevista (v. art. 92 comma 7 del DPR 207/2010) la possibilità di eseguire i lavori delle categorie superspecializzate senza l'attestazione SOA, quando sussistano i requisiti semplificati di capacità tecnica descritti dall'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010 (lavori analoghi, costo del personale, attrezzature adeguate)».

Secondo l'Autorità, le regole di gara, ove stabiliscano ostacoli non necessari alla partecipazione, potendo la capacità tecnica essere provata ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010, risulterebbero vessatorie e, sulla base di quanto previsto dall'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016, da ritenersi inefficaci (in tal senso: TAR Lombardia, sentenza cit.).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte dall'ANAC, trattandosi di lavorazioni di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma di qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90, d.P.R. n. 207/2010 e che la lettera di invito nella parte in cui prevede la qualificazione SOA per le categorie di lavori SIOS scorporabili sopra indicate e di importo inferiore ai 150.000,00 euro deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove comporti l'esclusione dalla procedura senza consentire ai concorrenti di comprovare i requisiti ai sensi dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

Pertanto, la stazione appaltante debba verificare in concreto il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dai concorrenti, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici e della normativa sopra richiamata transitoriamente vigente nelle more dell'adozione del Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio dell'Autorità ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che per le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili SIOS OS18A e OS30 gli operatori economici possano comprovare la qualificazione sulla base dei requisiti semplificati di capacità tecnica, sostitutivi dell'attestazione SOA, ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010. L'operatore economico esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell'attestazione SOA, potendo partecipare all'appalto dimostrando il possesso della qualificazione richiesta in forza dell'art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

La lettera di invito, ove preveda come necessaria, ai fini della partecipazione alla procedura, l'attestazione SOA per categorie di lavori SIOS di importo inferiore a euro 150.000,00, deve ritenersi nulla ai sensi dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove non consenta di dimostrare, in alternativa alla attestazione di qualificazione, il possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica ai sensi dell'art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010.

(CS)

# Infotech SRL. Da 25 anni innova l'innovazione

SECURITY - NETWORKING -  
INFRASTRUCTURE  
ED ORA ANCHE LEGALEYE®

La nostra associata Infotech Srl nasce nell'aprile del 1995 da un'idea di Sandro Scialino, Moreno Bucchi e Federico Flumiani che iniziano una collaborazione, come Informatori Tecnologici per conto del CINECA: Consorzio Interuniversitario con sede a Bologna e, interfacciandosi con il Centro di Calcolo dell'Università di Udine, vedono la possibilità di portare Internet – per primi – in regione e tra i primissimi in Italia.

Un'analisi a medio termine del fenomeno Internet ha dettato la scelta d'intraprendere, fin dal 1998, un percorso di specializzazione sulle tematiche della Security, Networking e Infrastructure.

Di seguito entriamo un po' nel dettaglio di cos'è Infotech, che si racconta così.

## SECURITY

Affrontiamo le tematiche della sicurezza aziendale con le migliori e innovative soluzioni sul mercato. Next Generation Firewall per la protezione del perimetro aziendale e delle filiali che permette il controllo e filtraggio del traffico cifrato HTTPS (ormai pervasivo e pericoloso se non gestito) e per l'accesso remoto in VPN sicuro e semplice (cfr. problematiche smart working da COVID19). Next Generation Enterprise Endpoint Protection (Server, PC e mobile) per la protezione dalle minacce informatiche di ultima generazione, compresi ransomware, file-less attacks e Active Persistent Threat (APT). Siamo in grado di fornire soluzioni di logging e di SIEM e monitoraggio e delle infrastrutture per gestire gli allarmi e correlare gli attacchi e ricostruire il percorso delle minacce.

Abbiamo delle soluzioni semplici ed efficaci per fornire tutta la sicurezza necessaria al mondo IoT permettendo di sicurizzare gli impianti esistenti con semplicità ed efficacia o di architettare soluzioni ad hoc per progetti ancora da implementare.

Le nostre soluzioni sono pensate anche per gestire in maniera semplice ed efficace l'accesso da remoto ai dispositivi IoT in campo.

## NETWORKING

Gli apparati attivi di rete, con l'ausilio del nostro personale qualificato, possono garantire requisiti di affidabilità e performance nonché di scalabilità e sicurezza, per affrontare facilmente modifiche ed ampliamenti a cui sono soggette le reti odierne, con sempre maggiore frequenza. Oggi Routing, Switching e accesso Wireless sono alla base della possibilità d'introduzione di servizi quali: mobilità, qualità del servizio e sicurezza che trasformano l'infrastruttura in una rete intelligente e orientata alle applicazioni.

## INFRASTRUCTURE

Le infrastrutture IT costituiscono la spina dorsale della rete informatica di ciascuna azienda e, quindi, sono di vitale importanza per il loro business. Ogni minuto di "downtime" ha impatti e costi considerevoli sulle organizzazioni e sull'operatività aziendale.

Supportiamo il cliente nella progettazione delle procedure e delle infrastrutture ritenute più adatte, valutando anche il rapporto costi/benefici, con riferimento ad ogni singola realtà, come farebbe un sarto nel realizzare un abito.

La nostra proposta soddisfa diverse tipologie di utenti, dalla PMI ai Datacenter aziendali.

Per garantire un'infrastruttura efficiente e sempre operativa nel tempo offriamo servizi di consulenza IT erogati da personale altamente professionale.

## GDPR

Grazie a un'esperienza pluriennale nel settore della sicurezza, dei servizi gestiti e della "visione dell'insieme", siamo in grado di offrire le migliori soluzioni "As a Service", per dare un riscontro al tema della "Gestione del Rischio" presente nel GDPR, nelle sue varie sfaccettature e non solo. In particolare: AssetDiscovery, Compliance Monitoring, Encryption, Web Application Security, Network Security, Amministratore di Sistema, Vulnerability Assessment, Controllo degli accessi, Consulenza.

## CONVENZIONATI LEGALEYE®

Vista la particolare predisposizione al mondo della security coniugato al concetto di compliance normativa, oltre ad accompagnare i nostri clienti verso i processi di cui al GDPR, siamo convenzionati con LegalEYE®. Trattasi di uno strumento unico nel suo genere e innovativo che permette l'acquisizione di prove digitali dal Web in modalità sicura, in modo semplice ed efficace, consentendo di registrare, documentare e certificare contenuti digitali acquisiti durante la navigazione in Internet, aventi prova legale.

Il Prof. Avv. Alberto M. Tedoldi | Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona sostiene, infatti:

“L'innovativo servizio proposto da LegalEYE® si

presenta di estrema, per non dire fondamentale, utilità nel diritto civile...”

Tra le collaborazioni più significative segnaliamo: Solari di Udine S.p.A. da cui un case study inerente il networking ingegnerizzato per loro, Faber S.p.A., le Cantine Jermann Srl, Mediocredito F.V.G. S.p.A., Euroolls S.p.A., SMS Group S.p.A., GSA S.p.A., Università degli Studi di Udine da cui un case study inerente la security, etc.

Su incarico di Mediocredito F.V.G. abbiamo organizzato lo sviluppo dell'applicazione web COVID19ANTICRISI.MEDIOCREREDITO.FVG.IT in soli 15 giorni, a vantaggio di molte realtà friulane, su direttive della Regione Friuli Venezia Giulia.

(C)



# Proroga della validità della licenza comunitaria

## CHIARIMENTI MINISTERIALI

Facciamo seguito alla circolare associativa prot. n. 292/AdT del 2 luglio 2020 per ricordare che, con nota prot. I.0112306 del 15 giugno 2020, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità ha fornito alcuni chiarimenti sull'argomento in epigrafe alla luce del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/698 del 25 maggio 2020, che, all'art.7, ha prorogato di 6 mesi la validità delle licenze comunitarie scadute o in scadenza fra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, al pari delle copie conformi e degli attestati del conducente richiesti per i cittadini extracomunitari (v. circolare associativa prot. n. 250/AdT/tt dell'11 giugno 2020).

La nota ministeriale evidenzia e chiarisce i seguenti aspetti:

- fermo restando il principio introdotto dal reg.

(UE) 2020/698, l'attività di rilascio delle licenze comunitarie e delle copie conformi è individuata come attività indifferibile e, come tale, viene svolta in modo regolare senza soluzione di continuità;

- in ordine alle richieste di rinnovo delle licenze comunitarie e delle copie conformi che beneficino della proroga di 6 mesi, le imprese sono invitate a presentarle in consistente anticipo rispetto al consueto termine massimo di due mesi prima della scadenza, allo scopo di evitare un accumulo delle domande di rinnovo, da evadere in un lasso temporale limitato;
- quando viene rilasciata una nuova licenza comunitaria per rinnovo, non è consentito l'utilizzo di copie conformi della licenza precedente;
- in caso di ricorso alla proroga, l'impresa non può ottenere nuove copie conformi della licenza rispetto a quelle già in suo possesso, in quanto il sistema informatico in uso impedisce la stampa di copie certificate conformi di licenze già "formalmente" scadute.

Copia della nota ministeriale ed eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio trasporti dell'Associazione.

(AdT)



# NUOVE REGOLE PER UNA NUOVA NORMALITÀ NEL LAVORO, NELLO SPORT, NELLA VITA



**sicurgroup**

*il destino c'entra poco*



**isevoluzione**  
antincendio & multiservizi



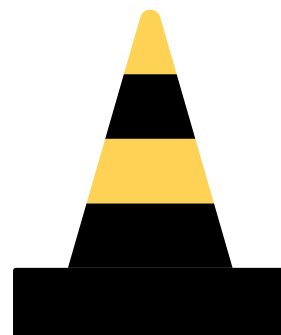
**sicurmed**  
sicurezza sul lavoro



**trio**  
medicina del lavoro

**sicurgroup.it**  
facebook — sicurgroup  
linkedin — company/sicurgroup

udine T\F +39 0432 402576 — treviso T +39 0422 363463



# Operatività Motorizzazione Civile FVG

## REVISIONI E COLLAUDI

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 293/AdT del 2 luglio 2020 per rammentare che, a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, nel maggio 2020 il Servizio della Motorizzazione civile regionale aveva diramato una nota in materia di operazioni di revisione e collaudo con la quale informava l'utenza che tutte le prenotazioni delle revisioni sino al 31 agosto 2020 erano state annullate e altrettanto lo erano le prenotazioni dei collaudi eseguite sino al 22 maggio 2020 (cfr. circolare as-

sociativa prot. n. 208/AdT del 18 maggio 2020). Ora da una comunicazione di data odierna di detto Servizio si apprende testualmente che:

*“visto che ad oggi [2 luglio 2020, n.d.r.] la gran parte delle richieste è stata soddisfatta, le prenotazioni delle revisioni effettuate nel mese di agosto sono confermate” e che “in altri termini, ad agosto gli utenti potranno venire in ufficio ad effettuare le revisioni dei veicoli con le prenotazioni già in atto, senza richiedere alcuna altra formalità.”*

Resta, naturalmente, ferma al 31 ottobre 2020 la proroga della scadenza della revisione per tutti i veicoli che hanno scadenza fino al 31 luglio precedente.

Per altre informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'ufficio trasporti dell'Associazione.

(AdT)

# Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida

## ENNESIMA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

### PREMESSA

Sul succedersi e sovrapporsi degli interventi di ben due Ministeri – delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno – intorno alla proroga della validità delle abilitazioni alla guida, a seguito dell'emergenza Covid-19, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per la Motorizzazione si è nuovamente pronunciato con una circolare riepilogativa (prot. n. U 0016356 del 12 giugno 2020). La nuova nota riprende la precedente del 30 aprile 2020 (v. circolare prot. n. 193/AdT dell'11 maggio 2020) – la quale, in verità era stata già sostituita con la nota del medesimo Ministero del 26 maggio 2020 (v. circolare associativa prot. 233/AdT/tt del 3 giugno 2020) –, alla luce soprattutto della successiva entrata in vigore del regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2020/698 del 25 maggio 2020 e dei decreti dirigenziali n. 158 e n. 159 dell'8 giugno 2020, i quali ultimi hanno definito le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, sempre a seguito dell'emergenza in epigrafe. Va ancora detto che la presente nota sostituisce integralmente la precedente, già citata nota del 26 maggio 2020. Va, infine, ricordato che sul versante delle proroghe delle scadenze relative alle patenti e alla carta di qualificazione del conducente, la nota in esame riprende integralmente i contenuti della nota del Ministero dell'interno del 5 giugno 2020 (v. circolare associativa prot. n. 250/AdT/tt dell'11 giugno 2020), la quale ha coordinato le scadenze previste dai provvedimenti adottati dallo Stato italiano con quelle stabilite dal reg. (UE) 2020/698, e in aggiunta, riporta le scadenze delle documentazioni propedeutiche al rilascio o rinnovo delle abilitazioni alla guida. Al momento questa nota conserva appieno la propria validità.

## IL TESTO DELLA NOTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 12 GIUGNO 2020

Fatte queste premesse, si riporta di seguito il testo integrale della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 giugno 2020, con evidenziate, in originale, in **grassetto** le modifiche rispetto alla citata nota del 30 aprile 2020

### “1. Patenti di guida

- A. **patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020: sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata (ex art. 2, regolamento UE 2020/698);**
- B. sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- C. **il termine previsto dall'art. 122, comma 1, del codice della strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020, è prorogato fino al 29 ottobre 2020 (d.d. 148 del 22 maggio 2020);**
- D. **le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 29 ottobre 2020 (DD 159 dell'8 giugno 2020);**
- E. **ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno a decorrere dal 29**



*ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.*

**2. Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale**

**A. A. carte di qualificazioni:** occorre coordinare, in materia le due disposizioni vigenti, da una parte la previsione di cui all'art. 2 del regolamento UE 2020/698, le CQC in scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 che proroga la validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata, dall'altra la norma di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto della quale, le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza (al momento, dunque, fino al 29 ottobre 2020). Alla luce di tali disposizioni, sentito anche il Ministero dell'interno, si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione;
2. per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia, si ritiene necessario distinguere tra:
  - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  - CQC con scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal regolamento UE 2020/698 si applica, oltre che a tutti gli altri

*Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020;*

- B. certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- C. gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020);
- D. sono sospesi (ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l.18/2020, in combinato disposto con art. 37 del d.l. 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- E. ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente - da cui discende l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (DD 158 dell'8 giugno 2020). Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
- F. gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020).

3. Attestazioni sanitarie (la lettera "c)" manca anche nel testo originale, n.d.r.)

- a) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera a), ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio

QUESTI SIMBOLI TI CONFONDONO?



# ALLA COMUNICAZIONE PER LA VOSTRA AZIENDA

E' MEGLIO CHE CI PENSIAMO NOI

per la tua promozione su  
 **APINFORMA** contatta:

SCRIPT  MANENT

ufficio@scriptamanent.sm | 0432 505 900

2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020);

- b) gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);
- d) i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);

- e) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).**”

Giunti a questo punto, non si può sottacere un certo sconcerto per l'accavallarsi in un brevissimo lasso di tempo, di norme e circolari interpretative su un medesimo tema, per sovrapposizioni di competenze di distinti Ministeri, senza coordinamento alcuno fra di essi – come invece accade in altri casi – e per incongruenze, quale quella di richiamare in vita da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nota (quella del 30 aprile 2020) già sostituita da una precedente (la nota del 26 maggio 2020), a sua volta sostituita dalla nota qui in esame, senza considerare il tardivo e mancato coordinamento fra la produzione legislativa nazionale e quella europea, la cui principale responsabilità non può essere fatta esclusivamente ricadere sullo Stato italiano. Da un punto di vista pratico, per quanto riguarda i documenti abilitativi alla guida, tenuto anche conto che si suggerisce di fare riferimento alla citata nota del Ministero dell'interno del 5 giugno 2020, tenuto anche conto che ad esso fanno capo i controlli su strada.

Per altre informazioni e tutti gli atti citati gli interessati possono rivolgersi all'ufficio trasporti dell'Associazione.

(AdT)

# R.C.A. introduzione del “contratto base”

## LA DEFINIZIONE DI “CONTRATTO BASE” PER SOLE AUTOVETTURE, MOTOCICLI E CICLOMOTORI A USO PRIVATO

### PREMESSA

In applicazione dell'art. 22 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, con decreto dell'11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 17 giugno 2020 e in vigore dal 2 luglio 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il regolamento che introduce il “contratto base” di assicurazione obbligatoria della R.C.A. relativamente alla circolazione dei “soli veicoli a motore, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei consumatori.” Il “contratto base” è specificatamente definito all'allegato A del d.m. 11 marzo 2020, ove sono altresì definite le condizioni aggiuntive liberamente offerte dall'impresa di assicurazione, vale a dire le clausole limitative e di ampliamento della copertura assicurativa che vanno a incidere sulla diminuzione o aumento del premio.

### PRINCIPALI CONTENUTI DEL D.M. 11 MARZO 2020 E RELATIVO ALLEGATO

Più nel dettaglio il regolamento prevede che ciascuna impresa di assicurazione possa determinare liberamente il prezzo del contratto base e delle condizioni aggiuntive, dando evidenza della riduzione o dell'incremento del premio conseguente alla stipulazione di ciascuna di esse.

L'impresa assicurativa formula obbligatoriamente la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito *internet*, dandone adeguata evidenza anche mediante *link* ad altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. L'offerta va formulata avvalendosi del modello elettro-

nico predisposto dal Ministero in collaborazione con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni (IVASS), in modo che ciascun consumatore possa ottenere – ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo – un unico prezzo complessivo annuo.

Al fine, poi, di consentire l'ampliamento dell'offerta di clausole contrattuali e di garanzie non obbligatorie da parte delle imprese, favorendo, ove possibile, la progressiva maggiore confrontabilità dell'offerta assicurativa relativa al contratto R.C.A., il modello elettronico può prevedere e standardizzare ulteriori specifiche contrattuali connesse a condizioni aggiuntive e a clausole accessorie, a integrazione di quelle già contenute nell'«Allegato A» del decreto.

Per quanto riguarda l'oggetto del contratto base (all. A), l'impresa di assicurazioni assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque sia guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'art. 122 del codice delle assicurazioni (adottato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

L'impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, salvo in alcune aree dove rimane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Copia del decreto e eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio economico dell'Associazione.

(AdT)



# Autotrasporto c/t. Riduzioni dei pedaggi autostradali 2019

## STANZIAMENTI E DETERMINAZIONE DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 171/AdT/tt del 23 aprile 2020 di pari argomento, per segnalare che il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto

di terzi ha licenziato le deliberazioni necessarie al pagamento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali riferiti al 2019 e, precisamente:

- la delibera n. 3/2020 del 9 giugno 2020 che determina le disponibilità complessive in 166.565.491,73 euro, somma che include i circa 20 milioni di euro stanziati di recente dall'art.210 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), in attesa di conversione in legge;
- la delibera n. 4/2020 del 12 giugno 2020, che, alla luce di detto stanziamento, ha aggiornato le percentuali di riduzione come sotto riportato.

| "FATTURATO"<br>(IN EURO) | CATEGORIA ECOLOGICA<br>DEL VEICOLO                | % DI RIDUZIONE<br>TEORICA | % DI RIDUZIONE<br>EFFETTIVA |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 200.000 – 400.000        | Euro V o superiore<br>o alimentazione alternativa | 5%                        | 3,8604%                     |
| 200.000 – 400.000        | Euro IV                                           | 1%                        | 0,7721%                     |
| 200.000 – 400.000        | Euro III                                          | 0,5%                      | 0,3860%                     |
| 400.001 – 1.200.000      | Euro V o superiore<br>o alimentazione alternativa | 7%                        | 5,4045%                     |
| 400.001 – 1.200.000      | Euro IV                                           | 3%                        | 2,3162%                     |
| 400.001 – 1.200.000      | Euro III                                          | 1%                        | 0,7721%                     |
| 1.200.001 – 2.500.000    | Euro V o superiore<br>o alimentazione alternativa | 9%                        | 6,9487%                     |
| 1.200.001 – 2.500.000    | Euro IV                                           | 5%                        | 3,8604%                     |
| 1.200.001 – 2.500.000    | Euro III                                          | 2%                        | 1,5441%                     |
| 2.500.001 – 5.000.000    | Euro V o superiore<br>o alimentazione alternativa | 11%                       | 8,4928%                     |
| 2.500.001 – 5.000.000    | Euro IV                                           | 7%                        | 5,4045%                     |
| 2.500.001 – 5.000.000    | Euro III                                          | 3%                        | 2,3162%                     |
| Oltre 5.000.000          | Euro V o superiore<br>o alimentazione alternativa | 13%                       | 10,037%                     |
| Oltre 5.000.000          | Euro IV                                           | 8%                        | 6,1766%                     |
| Oltre 5.000.000          | Euro III                                          | 4%                        | 3,0883%                     |

L'erogazione del beneficio avverrà in due soluzioni, (acconto e saldo):

- per l'acconto sarà utilizzato lo stanziamento di 146.475.866,77 euro, che dovrebbe essere liquidato entro pochi giorni;
- per il saldo verrà impiegata la parte rimanente dello stanziamento (20.089.624,96 euro),

e presumibilmente sarà corrisposto dopo la conversione in legge del d.l. 34/2020 e, quindi, nella seconda metà di luglio 2020.

Copia delle deliberazioni unitamente a ogni altra informazione può essere richiesta all'ufficio trasporti dell'Associazione.

(AdT)